



**BANDO DI CONCORSO
PER LA CONCESSIONE DI
BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO
ANNO ACCADEMICO 2023/2024**

Indice

Art. 1 Benefici a concorso borsa di studio e posto alloggio	pag. 4
Art. 2 Definizioni	pag. 5
Art. 3 Requisiti generali	pag. 7
Art. 4 Durata di concessione dei benefici	pag. 9
Art. 5 Requisiti di merito	pag. 9
Art. 6 Conseguimento laurea triennale e iscrizione alla laurea magistrale	pag. 13
Art. 7 Requisiti economici	pag. 15
Art. 8 Studentesse e studenti stranieri e italiani residenti all'estero	pag. 17
Art. 9 Studentesse e studenti con disabilità	pag. 20
Art. 10 Studentesse e studenti con figli minori	pag. 23
Art. 11 Studentesse e studenti detenuti	pag. 23
Art. 11 bis Studentesse e studenti atleti	pag. 24
Art. 11 ter Studentesse e studenti care leavers	pag. 24
Art. 12 Contributi per la mobilità internazionale	pag. 24
Art. 13 Termini e modalità per la presentazione della domanda	pag. 26
Art. 14 Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso	pag. 29
Art. 15 Criteri per la formulazione delle graduatorie	pag. 29
Art. 16 Esito del concorso e pubblicazione graduatorie	pag. 31
Art. 17 Importi della borsa di studio e servizi connessi	pag. 32
Art. 18 Servizio alloggio	pag. 37
Art. 19 Modalità di pagamento della borsa di studio	pag. 42
Art. 20 Cause di decadenza dei benefici	pag. 44
Art. 21 Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	pag. 46
Art. 22 Informativa ai sensi del capo III del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)	pag. 48
Art. 23 Norma di rinvio	pag. 49
Art. 24 Responsabile del procedimento	pag. 49
Art. 25 Informazioni sul bando	pag. 49
Appendice A – Elenco comuni entro 90 minuti dalle sedi di corso	
Appendice B – Documentazione richiesta per studenti extra-UE	
Appendice C – Elenco paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al DM 115 del 28/02/2023	
Appendice D - Dichiarazione sostitutiva della condizione economica studenti UE	

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2023/2024

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2023/2024.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- D.M. 10 agosto 2017 n. 616 "Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59", in particolare l'art. 4 comma 2;
- Nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 29999 del 25 ottobre 2017 "Chiarimenti sui 24 CFU";
- D.M. 17 dicembre 2021 n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 06.11.2021 n. 152";
- Circolare Ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022 "Indicazioni relative alle modalità di rendicontazione delle risorse derivanti dal PNRR di cui all'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021 e specificazioni di alcuni aspetti applicativi di detto decreto";
- D.M. 2 agosto 2022 n. 933 in materia di iscrizione contemporanea presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università;
- Decreto Direttoriale MUR n. 203 del 23 febbraio 2023 relativo all'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2023/2024;
- Decreto Direttoriale MUR n. 204 del 23 febbraio 2023 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio per l'anno accademico 2023/2024;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 12 che prevede: "In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo”;

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE++);
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l’Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- Accordo di delega tra Regione Toscana e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario stipulato con il Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca in data 6 luglio 2023 per l’esercizio delle funzioni di organismo intermedio del PR FSE+ 2021-2027;
- Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 07/12/2022;
- L’articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il “Regolamento sui criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e s.m.i, a cui si fa riferimento nelle more

dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;

- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.
- Delibera di Giunta regionale n.507 del 15/05/2023 con la quale è stato approvato il documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 806 del 12 luglio 2023 che approva il documento *"Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari - AA 2023/24"*;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana n.30 del 13 luglio 2023 recante "Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2023/2024: recepimento degli indirizzi della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 806/23".

I benefici di cui al presente bando di concorso sono inseriti tra le misure del Diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2023/2024. Il bando rientra nell'ambito di Giovannisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Le borse di studio sono erogate per mezzo delle fonti indicate all'art. 14 e di cui fanno parte appositi fondi stanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, con riferimento all'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1.

Gli interventi selezionati a seguito del presente bando potranno essere finanziati anche con le risorse del PR FSE+ 2021/2027 della Regione Toscana. Gli interventi selezionati a seguito del presente bando potranno beneficiare pertanto del finanziamento del Fondo Sociale Europeo ad integrazione delle risorse previste all'art. 14.

In merito alle procedure d'infrazione a norma dell'art.258 TFUE, dall'analisi della banca dati EUR-Infra non risultano procedure d'infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente bando. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art.258 TFUE.

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO. BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda, **da presentare nei termini stabiliti al successivo art. 13**, agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

Possono presentare domanda entro i termini stabiliti dal presente bando anche tutti coloro che procederanno all'iscrizione a corsi di laurea triennale, magistrale, dottorati, specializzazioni successivamente agli esiti di eventuali test o prove di ammissione.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto le cui modalità di concessione sono stabilite al successivo art. 18 punto 3.

Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti alle seguenti Università, Scuole e Istituti Toscani, di seguito denominati Università:

- per la sede di **Firenze**: Università di Firenze, Conservatorio Cherubini, Accademia di Belle Arti, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e Università Telematica degli Studi IUL;
- per la sede di **Pisa**: Università di Pisa, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola

Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca e Istituto Modartech di Pontedera;

- per la sede di **Siena**: Università di Siena, Università per Stranieri, Istituto Musicale Rinaldo Franci e Siena Jazz University.

ART. 2 DEFINIZIONI

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Allo stesso modo, si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel comune di:

- Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia se la residenza è in uno qualsiasi di questi comuni;
- Pisa e residenza nei comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- Siena e residenza nei comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano.

Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

Lo studente deve dichiarare nella domanda di borsa di studio la sede del corso di studi frequentato e il comune di residenza. La procedura online determina tramite un sistema automatico lo status di fuori sede, in sede o pendolare.

Lo studente ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria può chiedere, entro il 12 ottobre 2023, per gli studenti iscritti a corsi di dottorato o specializzazione entro il 27 dicembre 2023, la revisione del proprio *status* con specifica richiesta on-line, corredata da adeguata documentazione, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza, il comune sede prevalente del corso di studi frequentato.

Lo studente fuori sede può richiedere di optare per lo status di pendolare, se i tempi di percorrenza tra il comune di residenza e quello sede prevalente del corso di studi frequentato, mediante mezzi pubblici di trasporto, sono superiori ad un'ora ma inferiori a 90 minuti.

Nell'Appendice A sono elencati i comuni per i quali è stato stabilito che i tempi di percorrenza sono compresi nella predetta fascia oraria rispetto alle sedi principali delle Università e degli Istituti.

Gli studenti che frequentano un corso di studi presso le sedi principali delle Università e sono residenti nei comuni indicati nell'Appendice A possono presentare richiesta di variazione di status utilizzando il modulo on-line e non devono allegare alcuna documentazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie le istanze di revisione dello status, a suo insindacabile giudizio, attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia o che lo studente risulti autonomo ai sensi dell'art. 8 punto D del presente bando.

Gli studenti detenuti sono sempre considerati **in sede**.

Gli studenti iscritti a Università telematiche e gli studenti iscritti a corsi che si svolgono prevalentemente con didattica a distanza sono sempre considerati **in sede**.

C) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito, che devono essere posseduti dagli studenti, (v. art. 5) sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2023/2024 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, fanno eccezione i casi sotto indicati, per i quali si procede nel modo seguente:

- i) agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2023/2024, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, se l'Università non ha convalidato crediti precedentemente conseguiti;
- ii) agli studenti iscritti nell'a.a. 2022/2023 che effettuano un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo ad un primo anno di corso nell'a.a. 2023/2024, senza richiedere la convalida di crediti conseguiti nella precedente carriera, non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio o al trasferimento;
- iii) agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2023/2024, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione se l'Università non ha convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria;
- iv) agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2023/2024 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1 e 2;
- v) agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo), sono ammessi, o sono stati ammessi, ad una laurea magistrale a ciclo unico non avendo la possibilità di proseguire gli studi nella laurea magistrale corrispondente, in quanto non attivata, e in presenza della conferma da parte dell'Università di crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati i tre anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2023/2024 compreso;
- vi) agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea all'estero, sono ammessi o sono stati ammessi ad un corso di laurea con il riconoscimento di crediti conseguiti, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università (sia all'estero che in Italia) effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2023/2024 compreso;
- vii) non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non abbiano potuto effettuare alcun atto di carriera.

D) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

- a. **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):** modulo ove sono riportati i dati per determinare la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e il posto alloggio), ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. **Attestazione ISEE:** attestazione ove sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella DSU, gli indicatori ISEE e ISP e il valore della scala di equivalenza. **Per la partecipazione al concorso l'attestazione deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio.**
- c. **Scala di Equivalenza:** coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni particolari previste dalla normativa;
- d. **ISEE:** Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
- e. **ISPE:** Indicatore della Situazione Patrimoniale equivalente: si ottiene dividendo l'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda).

E) CORSI S.T.E.M.

Corsi di studio attivati nelle aree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica e identificati con Circolare Ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022, ai sensi del D.M. 17 dicembre 2021 n. 1320, per le classi di laurea evidenziate all'indirizzo <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2023/2024 ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università toscane** e ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore:

- corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;
- corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o che prevedono provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A.1;
- corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98 art. 4 ad eccezione degli studenti che risultano beneficiari di una borsa di studio o di altre provvidenze riferite al dottorato dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A.1.

Il titolo ottenuto al termine di un corso di studi di vecchio ordinamento presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea del vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio e/o posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Gli studenti che hanno ottenuto il diploma di vecchio ordinamento presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono concorrere alla concessione della borsa di studio:

- solo per la laurea magistrale se iscritti a Conservatori statali di musica e Istituti musicali pareggiati

- per tutti i livelli se iscritti alle altre Università

Iscrizione contemporanea

Possono concorrere alla concessione dei benefici previsti dal presente bando gli studenti che si **iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio** per l'a.a. 2023/2024 nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può richiedere la borsa di studio per la seconda iscrizione;
- b) la borsa di studio dovrà essere richiesta per lo stesso corso di studi per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.

In caso di iscrizione contemporanea presso corsi di studio delle Università di cui all'art. 1 lo studente potrà ottenere la borsa di studio e i servizi connessi unicamente per il corso di studio indicato nella domanda di beneficio presentata con le modalità di cui all'art. 13.

Lo studente dovrà indicare anche il secondo corso di studi presso il quale è iscritto o intende iscriversi per l'a.a. 2023/2024 e per il quale non potrà ottenere la borsa di studio.

In caso di iscrizione contemporanea ad un corso di studi di una Università di cui all'art. 1 e ad una Università con sede fuori dalla Toscana lo studente in caso di idoneità alla concessione della borsa di studio per entrambi i corsi dovrà optare per uno dei due benefici. In caso di scelta della borsa di studio concessa in regione diversa dalla Toscana lo studente dovrà rinunciare al beneficio concesso dall'Azienda con apposita comunicazione scritta.

Gli importi della borsa di studio concessi in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio per l'a.a. 2023/2024 sono indicati all'art. 17 tabella B1, ad eccezione degli studenti vincitori di borsa di studio che rispettano i requisiti di merito previsti all'art. 5 per entrambi i corsi, se dichiarati nella domanda di borsa di studio, per i quali è concessa una maggiorazione nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità indicati all'art. 17 punto 1.4.

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studente fuori sede** (v. art. 2, punto B).

Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- gli studenti già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, per il quale un Ateneo italiano ha attribuito lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano (Equipollenza), di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei nelle graduatorie definitive di un concorso borsa di studio per un anno convenzionale (v. art. 2, punto C) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2023/2024, se hanno riscosso la quota monetaria della borsa stessa e/o hanno fruito dei servizi connessi; fanno eccezione gli studenti che **entro il 12 ottobre 2023** hanno rinunciato agli studi al primo anno di un corso di laurea e che, per l'a.a. 2023/2024, si iscrivono per la seconda volta al primo anno di un corso di laurea senza convalida di crediti. Tali studenti possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione, entro la data sopra indicata, delle somme già percepite per borsa di studio nonché del rimborso delle eventuali quote relative ai servizi fruiti, se previsto;
- gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto C) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio (v. art. 4);
- gli studenti con più di una iscrizione fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti che non abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 13 del presente bando.

ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale*: tre anni più un semestre;
- b) *iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) *iscritti ai corsi di laurea magistrale*: due anni più un semestre;
- d) *iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- e) *studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico*: la differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre ed il numero di anni di iscrizione impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso. E' fatta eccezione per gli studenti di cui all'art. 2 punto C.4, per i quali il periodo massimo di concessione della borsa di studio è pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre e i tre anni di durata normale della laurea triennale.

2. POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c), e) la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre **a titolo oneroso**.

3. STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI FORMATIVI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 616 DEL 10 AGOSTO 2017

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c), e) che hanno effettuato l'iscrizione e hanno concluso regolarmente gli insegnamenti dei percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2023/2024, la durata di concessione del posto alloggio e del servizio di ristorazione, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre **a titolo gratuito**.

Tali studenti devono indicare espressamente nella domanda online di avere effettuato l'iscrizione e di aver concluso regolarmente il percorso formativo di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 durante il corso di studio frequentato nell'anno accademico 2023/2024 pena la mancata concessione dell'ulteriore semestre a titolo gratuito.

L'iscrizione ai suddetti corsi non deve essere decaduta pena la mancata concessione dell'ulteriore semestre a titolo gratuito.

La concessione del posto alloggio e del servizio di ristorazione durante l'ulteriore semestre decade in caso di conseguimento del titolo finale del corso di studio frequentato secondo quanto previsto dall'articolo 20 punti A.11 e A.14.

La concessione dell'ulteriore semestre a titolo gratuito ai sensi del DM 616/2017 non sarà prevista dall'anno accademico 2024/2025.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2023/2024, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, organizzati secondo l'anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto C).

Saranno considerati validi i crediti universitari registrati come utili per il conseguimento del titolo, con le date di superamento che risultano agli atti delle Università.

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

1.A Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico

A tali studenti è anticipato, eventualmente in due rate, un importo pari complessivamente al 50% (vedi art. 19), della quota monetaria della borsa oltre i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2024, la seconda al 30 novembre 2024.

1.B Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale

A tali studenti è anticipata una rata pari complessivamente al 50% (vedi art. 19), della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2024, la seconda al 30 novembre 2024.

1.C 10 agosto 2024

Gli studenti che conseguono entro il 10 agosto 2024 i requisiti minimi, indicati nella tabella sottostante con il numero di crediti, validi per il corso di studio cui risultano iscritti nell'a.a. 2023/2024 hanno diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e continuano a fruire dei servizi collegati alla borsa stessa fino al 30/09/2024.

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale	n. 20 crediti
Laurea magistrale	n. 15 crediti
Laurea Magistrale a ciclo unico	n. 20 crediti
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	n. 16 crediti
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 15 crediti
Pisa - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 19 crediti

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito sopra indicati non possono essere utilizzati i crediti bonus di cui al successivo punto 2.1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire i crediti di cui alla tabella che precede perdono il diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° settembre 2024, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. Art. 20, punto A.13).

1.D 30 novembre 2024

Gli studenti di cui all'ultimo comma del punto precedente, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 30 novembre 2024 i requisiti minimi di merito della tabella sopra riportata, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a. 2023/2024 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2024/2025 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%).

Qualora tali studenti non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 30 novembre 2024 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%) (v. art. 20, punti A.15 e B).

Agli studenti con disabilità (v. art. 9), agli studenti con figli minori (v. art. 10), agli studenti detenuti (v. art. 11) e agli studenti atleti (v. art. 11bis) non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20 punto A.15.

Al fine del conseguimento del merito di cui ai punti 1.C e 1.D, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti a corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2023**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2022/2023 (nelle tabelle 1 e 1bis si deve fare riferimento alla colonna dell'anno convenzionale calcolato per l'a.a. 2023/2024):

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2023/2024					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	=	=	=
Laurea Magistrale	30	80*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	300

**Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.*

Casi specifici

Tabella 1 bis	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2023/2024					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Pisa – Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e Architettura	21	63	108	147	201	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche	25	78	128	185	245	=
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	24	77	128	180	231	283
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	19	59	122	161*	216	272

** 174 cfu dall'anno accademico 2024/2025 per gli immatricolati dal 2020/2021*

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella 1 è incrementato di un

numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti, e quindi validi ai fini del requisito di merito, solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile. I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

2.1 BONUS

Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Ai fini dell'ottenimento della borsa di studio non si considera il bonus eventualmente utilizzato per l'assegnazione della borsa servizi.

Nello specifico per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze:

- n. 4 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- n. 9 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- n. 12 (*n. 14 per gli immatricolati dal 2020/2021*) crediti, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del bonus non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo del bonus in carriere precedenti.

Laurea Magistrale

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di una laurea del vecchio ordinamento equiparata ad un titolo di primo livello (vedi art. 3).

In caso di laurea triennale conseguita all'estero, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione.

I singoli "bonus" per anno convenzionale non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per

tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale); quello che necessita di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti ecc.
Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un bonus, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il bonus o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente.

Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d'ufficio.

3. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

4. STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2023/2024, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2023/2024, da altre sedi universitarie italiane, che richiedono la convalida di crediti, i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2022/2023 nell'ateneo di provenienza e attestati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

5. STUDENTI CON PASSAGGI DI CORSO NELL'A.A. 2023/2024

Gli studenti con passaggi di corso nell'a.a. 2023/2024, che richiedono la convalida di crediti, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2023/2024 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2022/2023; l'anno convenzionale sarà determinato sulla base di quanto specificato all'art. 2 punto C.

I requisiti di merito, di cui al presente articolo, sono valutati, limitatamente all'a.a. 2023/2024, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2022/2023.

ART. 6 CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

a) Iscrizione alla laurea magistrale: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2023/2024 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, possono chiedere tramite apposito modulo online, entro 15 giorni dall'iscrizione, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un primo anno di corso di laurea magistrale oppure al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.

In questo ultimo caso gli studenti dovranno aver convalidato un numero di crediti, conseguiti nella laurea triennale, sufficiente a mantenere il possesso del requisito di merito nel nuovo corso di studi.

Per ottenere la conversione della borsa di studio per il primo anno di un corso di laurea magistrale gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero sono obbligati a presentare la documentazione prevista all'articolo 8 entro la scadenza di presentazione della domanda.

b) Studenti con anno convenzionale superiore al quarto che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. 2023/2024

Tali studenti possono chiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito **almeno 150 crediti**, validi per il corso di laurea cui risultavano iscritti nell'a.a. 2022/2023, entro il **10 agosto 2023**.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente a coloro che presenteranno all'Azienda apposita richiesta tramite modulo online.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale ovvero, pur conseguendo la laurea triennale, non si iscrivano alla laurea magistrale per l'a.a. 2023/2024 entro i termini previsti dai rispettivi Atenei (non è valida un'eventuale preiscrizione), sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3, soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione.

Detti studenti sono tenuti a comunicare all'Azienda il conseguimento della laurea, entro 10 giorni dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione, o la mancata iscrizione, alla laurea magistrale.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2022/2023, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio" (v. art. 18 punto 2).

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale nell'a.a. 2024/2025

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio per l'a.a. 2023/2024 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea magistrale, anche a ciclo unico, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2024/2025, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere i servizi connessi alla borsa di studio per il periodo previsto, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio.

Per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio, possono continuare a fruire del posto alloggio alla tariffa di € 250,00 mensili (v. art. 18) e del servizio di ristorazione alla tariffa prevista con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, entro 10 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta corredata da documentazione atta a dimostrare la necessità di proseguire l'attività didattica al fine di iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università della Toscana per l'anno accademico 2024/2025 (per esempio iscrizione a corsi singoli, corsi di lingua, ecc...).

Qualora nell'anno accademico 2024/2025, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale attivato dalle Università della Toscana sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti gratuitamente dopo il conseguimento della laurea triennale.

d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2023/2024 a corsi singoli di transizione in attesa di colmare il debito formativo per i requisiti di accesso alla laurea magistrale, possono richiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale (non è valida un'eventuale preiscrizione), mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta tramite modulo online.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2023/2024 sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti. L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3, soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione.

Gli studenti di cui ai punti a), b) e d) che per l'a.a. 2023/2024 risultano vincitori di borsa di studio al primo anno del corso di laurea magistrale e che non conseguono i requisiti di merito indicati al punto 1.D dell'art. 5 sono soggetti alla decadenza della borsa di studio come disposto dall'art. 20 punto A.15.

Tutti gli studenti che devono rimborsare il valore dei servizi fruiti corrisponderanno all'Azienda le tariffe previste all'art. 20 punto B.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

1. Limiti degli indicatori della situazione economico - patrimoniale

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente richiedente i benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti con disabilità e all'art. 10 per gli studenti con figli minori, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEE	€ 25.000,00
ISPE	€ 53.000,00

L'Azienda provvederà a sottrarre d'ufficio le somme percepite nell'anno 2021 relative alla borsa di studio, erogata da Enti per il diritto allo studio universitario, ed indicate nella DSU tra i redditi esenti, e che lo studente dovrà dichiarare nella domanda on-line.

Eventuali variazioni dell'ISEE dello studente comunicate successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva non potranno comunque comportare un aumento dell'importo della borsa di studio.

2. Indicatori della condizione economica

2.1 Requisiti generali

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013, come modificato dai successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di scadenza della domanda.

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

Per gli studenti **detenuti** e per quelli appartenenti ad **ordini religiosi** il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

2.2 Studente autonomo

Lo studente che non abita con la propria famiglia di origine è considerato autonomo qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- 2) per lo studente residente in Italia aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), non inferiore a € 9.000,00 annui e inserito nella dichiarazione ISEE **2023** rilasciata secondo quanto previsto al successivo punto 2.3;
- 2 bis) per lo studente residente all'estero aver prodotto un reddito lordo derivante da

lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), riferito all'anno solare 2022, non inferiore a € 9.000,00. In questo caso lo studente deve presentare la documentazione secondo quanto previsto all'art. 8 punti A) o B).

Nel caso in cui lo studente sia coniugato può partecipare con il reddito del coniuge che deve rispettare i requisiti indicati ai punti 2 e 2bis e produrre la relativa documentazione.

Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente autonomo è considerato parte del nucleo familiare dei genitori ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

2.3 Modalità e scadenze per la presentazione della dichiarazione ISEE

Per la partecipazione al concorso, **pena l'esclusione**, è necessario sottoscrivere **la DSU 2023:**

- **per gli iscritti ai corsi di laurea** entro il termine perentorio del **6 settembre 2023;**
- **per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione** entro il termine perentorio del **15 novembre 2023.**

La DSU sottoscritta deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario relativamente allo studente che richiede il beneficio, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

Ai fini della partecipazione al concorso, non sono ammesse le DSU valide per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario riferite ad un componente del nucleo familiare diverso dallo studente che richiede il beneficio.

L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS. Lo studente sarà inserito in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEE e ISPE relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.

2.4 ISEE corrente

Se lo studente ha richiesto **l'ISEE corrente**, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013, l'Azienda terrà conto di quella DSU ai fini della domanda di borsa di studio.

Si precisa che l'ISEE corrente deve essere valido per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio.

Lo studente che partecipa con l'ISEE corrente, pena l'esclusione dal concorso, deve aver sottoscritto una DSU 2023 entro il termine perentorio del 6 settembre 2023 se iscritto ai Corsi di Laurea; entro il 15 novembre 2023 per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione.

2.5 Motivi di sospensione

Gli studenti saranno inseriti in graduatoria provvisoria in **situazione sospesa** quando:

1. i dati dell'Attestazione e della Dichiarazione Sostitutiva Unica non siano reperibili nella banca dati INPS;
2. l'Attestazione non sia valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;
3. l'Attestazione riporti difformità od omissioni;
4. nella DSU siano state dichiarate le condizioni di studente autonomo che di fatto non sono rispettate.

Gli studenti in situazione sospesa dovranno regolarizzare la propria posizione con le modalità ed entro i termini perentori sotto indicati, pena l'esclusione dal concorso:

- a) In caso di Attestazione non reperibile dovrà essere cura dello studente verificare e comunicare all'Azienda le eventuali motivazioni della non reperibilità;

- b) In caso di Attestazione non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario rettificando la DSU;
- c) In caso di Attestazione che riporti difformità od omissioni, rettificando la DSU o producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare quanto segnalato nelle difformità/omissioni;
- d) In caso di mancato rispetto delle condizioni di studente autonomo, presentando una DSU valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario con il nucleo familiare di origine oppure producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'autonomia ai fini ISEE.

Il termine perentorio per la regolarizzazione delle situazioni di sospensione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 è il seguente:

- **15 novembre 2023** per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico
- **3 gennaio 2024** per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione o dottorati di ricerca.

ART. 8 STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento dei benefici gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato, iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on-line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare alla ricevuta di presentazione della domanda:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo (**Appendice D**), concernente i redditi lordi percepiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea nel 2022 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti in uno dei Paesi dell'Unione Europea da ciascuno di essi alla data del 31/12/2022 con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare posseduto all'estero alla medesima data.

Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese dove sono stati prodotti i redditi nel 2022, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio mobiliare alla data del 31/12/2022.

Tutta la documentazione, prodotta in lingua originale e legalizzata, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane presenti nel paese d'origine o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali vigenti in materia di legalizzazione.

La documentazione da allegare alla ricevuta di presentazione della domanda di borsa di studio e da consegnare con le modalità previste all'art. 13 è riportata **nell'Appendice B** del presente bando.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono gravi e comprovate difficoltà (ad esempio chiusura dell'Ambasciata Italiana per motivi di sicurezza, stato di guerra del paese) a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La certificazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine.

Non può essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

Per l'a.a. 2023/2024 gli studenti di cittadinanza ucraina residenti nel paese di origine potranno dichiarare i redditi prodotti e il patrimonio posseduto all'estero utilizzando la dichiarazione sostitutiva (Appendice D) di cui al punto A del presente articolo.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 115 del 28/02/2023 elencati in Appendice C.

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale certificazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di decadenza.

La certificazione deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

D) Studente autonomo

Lo studente che non abita con la propria famiglia di origine è considerato autonomo qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- 2) per lo studente residente in Italia aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), non inferiore a € 9.000,00 annui e inserito nella dichiarazione ISEE **2023** rilasciata secondo quanto previsto all'art. 7;
- 2 bis) per lo studente residente all'estero aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), riferito all'anno solare 2022, non inferiore a € 9.000,00. In questo caso lo studente deve presentare la documentazione secondo quanto previsto al presente articolo ai punti A) o B);

Nel caso in cui lo studente sia coniugato può partecipare con il reddito del coniuge che deve rispettare i requisiti indicati ai punti 2 e 2bis e produrre la relativa documentazione;

Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente autonomo è considerato parte del nucleo familiare dei genitori. In questo caso se il nucleo familiare di origine è residente all'estero lo studente deve presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza e con le modalità previste all'art. 13.

E) Studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria

Lo "status" di apolide, rifugiato politico o di soggetto con protezione sussidiaria deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

F) Studenti richiedenti asilo politico

Gli studenti richiedenti asilo sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.

L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (alloggio se disponibile).

Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

G) Studenti italiani residenti all'estero

Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, devono presentare la documentazione secondo quanto previsto al presente articolo ai punti A) e B).

H) Studenti italiani con un genitore residente all'estero

Gli studenti italiani con un genitore residente all'estero che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, devono presentare la documentazione secondo quanto previsto al presente articolo ai punti A) e B) per i redditi e il patrimonio del genitore residente all'estero.

E' fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3 punto 2 del DPCM 159/2013 in materia di applicazione dell'ISEE.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2022 come determinato ai sensi di legge. I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare anche i redditi e i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare, presentando la certificazione unica oppure la dichiarazione dei redditi 2023 e la documentazione relativa ai patrimoni mobiliari nella quale siano riportati il saldo al 31/12/2022 e la giacenza media dell'anno 2022.

Sono dichiarate inammissibili le domande degli studenti con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero che non trasmettono la documentazione prevista nel presente articolo entro i termini perentori indicati all'art. 13.

Gli studenti stranieri che hanno presentato la documentazione in modo difforme a quanto previsto nel presente articolo, saranno collocati in situazione sospesa nella graduatoria provvisoria e potranno integrare la documentazione entro i seguenti termini perentori, pena l'esclusione dal concorso:

- **15 novembre 2023** per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;

- **3 gennaio 2024** per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca.

Le indicazioni relative alle difformità della documentazione presentata saranno rese disponibili nell'area riservata dello studente al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria. La documentazione integrativa, prodotta nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere spedita con le modalità indicate all'art. 13 punto B.2.1.

Si precisa che saranno comunque considerati **esclusi** dal concorso e quindi **senza possibilità di integrare la documentazione**, gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero che:

- non abbiano presentato alcun documento tra quelli previsti ai punti A, B e C del presente articolo;
- abbiano presentato la documentazione totalmente priva delle legalizzazioni previste nel presente articolo;
- abbiano presentato la documentazione totalmente in copia e non in originale.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero risultati vincitori di borsa di studio nell'a.a. 2022/2023 presso il DSU Toscana per lo stesso ciclo di studi al quale sono iscritti nell'a.a. 2023/2024, possono confermare i propri dati economico-patrimoniali, dichiarandolo nella domanda online, se la loro situazione non ha subito cambiamenti rispetto all'anno precedente, tali da modificare la fascia ISEE oppure da superare i limiti previsti dal bando, e, pertanto, **non** devono presentare la documentazione prevista nel presente articolo.

Fanno eccezione gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale o al quarto anno convenzionale di una laurea magistrale a ciclo unico che sono obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo pena l'esclusione dal concorso.

Per l'a.a. 2023/2024 gli studenti di cittadinanza ucraina e residenti nel paese di origine, vincitori di borsa di studio nell'a.a. 2022/2023 presso il DSU Toscana e con redditi e/o patrimonio all'estero possono confermare in ogni caso i propri dati economico-patrimoniali, dichiarandolo nella domanda online.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero di cui all'art. 6 punto a), ad eccezione per l'a.a. 2023/2024 degli studenti di cittadinanza ucraina e residenti nel paese di origine, per ottenere la conversione della borsa di studio per il primo anno di un corso di laurea magistrale sono obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero che per l'a.a. 2023/2024 risultano vincitori di borsa di studio semestrale per un corso di laurea triennale e che non hanno ottenuto la conversione della borsa di studio seppur iscritti ad un primo anno di un corso di laurea magistrale, per l'a.a. 2024/2025 saranno obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda.

ART. 9 STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ

Per gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Tali studenti possono ottenere i benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;

b) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO E SERVIZIO MENSA

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati al punto a) la durata di concessione del posto alloggio e del servizio mensa **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre;

B. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2023** i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2022/2023:

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2023/2024						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	=	=	=
Laurea Magistrale	15	48	81*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.

Casi specifici

Tabella 2 bis	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2023/2024						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Pisa - Ingegneria Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	=
Pisa - Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche	15	47	77	111	145	178	=
Pisa - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	15	46	77	108	139	170	205
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	11	35	73	96*	127	163	197

* 104 cfu dall'anno accademico 2024/2025 per gli immatricolati dal 2020/2021

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti con disabilità non si applica il Bonus.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente con disabilità richiedente i benefici, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEE	€ 32.000,00
ISPE	€ 64.000,00

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEE degli studenti con disabilità è ricalcolato con la seguente formula:

<p>€ 25.000,00 x ISEE del soggetto € 32.000,00</p>

D. IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

Per gli studenti con disabilità l'importo della borsa di studio è stabilito come di seguito specificato in funzione della disabilità, al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Tabella degli importi della borsa di studio per studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 21.333,33	€ 3480 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4596 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4720 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da €21.333,34 a € 32.000,00	€ 3390 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3890 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3568 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Tabella degli importi della borsa di studio per studenti con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 21.333,33	€ 2504 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4012 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3721 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Da € 21.333,34 a € 32.000,00	€ 2254 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3009 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2233 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Agli studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso nonché di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda on-line della borsa di studio.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, vincitori di borsa di studio che rientrano nei seguenti casi:

- 1) studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)
- 2) studentesse e studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studi per l'a.a. 2023/2024
- 3) studentesse e studenti che partecipano al concorso come autonomi, in base a quanto previsto dall'art. 7 punto 2.2

sono concessi gli importi della borsa di studio indicati nelle tabelle di cui al presente articolo in base all'invalidità e all'handicap riconosciuti.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.13 e A.15.

Gli studenti con disabilità dovranno dichiarare il loro *status* nella domanda on-line che prevede il caricamento della relativa certificazione.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTESSE E STUDENTI CON FIGLI MINORI

Al fine di agevolare il proseguimento degli studi **agli studenti con figli minori conviventi**, nati a partire dal 1° gennaio 2017, i requisiti di merito e quelli economici nonché la durata di concessione della borsa di studio e del posto alloggio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9.

Si precisa che i figli minori, come sopra definiti, devono essere presenti nello stato di famiglia dello studente richiedente.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio di cui all'art. 17 punto 1 e della formulazione delle graduatorie, l'ISEE degli studenti con figli minori conviventi è ricalcolato con la formula indicata all'art. 9 punto C.

Agli studenti con figli minori conviventi è riconosciuta la possibilità di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda on-line della borsa di studio ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio, secondo le modalità riportate nel seguente art. 18, punto 3.

Agli studenti con figli minori, come sopra definiti, iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20 punti A.13 e A.15.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 STUDENTESSE E STUDENTI DETENUTI

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPE sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Per gli studenti detenuti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

Tali studenti sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.13 e A.15.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11bis STUDENTESSE E STUDENTI ATLETI

Agli studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico in ambito nazionale, attestata da Società sportive e da tesseramento alla Federazione di riferimento, si applicano i requisiti di merito e la durata di concessione del beneficio previsti all'art. 9, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPE sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Tali studenti dovranno dichiarare il proprio status nella domanda on-line che prevede il caricamento della relativa certificazione rilasciata dalla Società sportiva e dalla Federazione dello sport praticato.

Agli studenti atleti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.13 e A.15.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11ter STUDENTESSE E STUDENTI CARE LEAVERS

Gli studenti che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare (**care leavers**) possono presentare la dichiarazione ISEE 2023 con il nucleo familiare composto dal solo studente.

A tal fine è sufficiente che lo studente dichiari nella domanda di borsa di studio la propria condizione di care leaver e i dati relativi al provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età. Non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici dal nucleo familiare di origine.

Ai fini della determinazione della borsa di studio spettante lo studente care leaver sarà considerato autonomo (vedi art. 17 punti 1.2 e 1.3).

ART. 12 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

L'Azienda concede, nei limiti della disponibilità di fondi, integrazioni della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- vincitori di borsa di studio ai sensi del presente bando;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari, relativi all'anno accademico **2023/2024**.

L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è intitolata a "Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini" in ricordo delle tre studentesse toscane decedute nel 2016 in un incidente stradale in Spagna, durante un soggiorno Erasmus.

1. IMPORTO DELL'INTEGRAZIONE

L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è quantificata in un contributo forfettario mensile omnicomprensivo pari a 600 euro per la durata del periodo di permanenza all'estero.

Per i periodi corrispondenti a frazione di mese l'importo sarà rapportato a giorni.

La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'Università di iscrizione che promuove il programma di mobilità internazionale, indipendentemente dal paese di destinazione.

E' previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio di andata e ritorno per l'importo di 100 euro per programmi di mobilità svolti in paesi europei e di 300 euro per quelli svolti in paesi extra-europei. Il rimborso sarà erogato se non già previsto dalle Università.

L'integrazione è concessa anche per più volte per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, per ciascun livello di studi (20 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

L'integrazione sarà concessa per il periodo di studio svolto in presenza all'estero compreso tra:

- il 3 ottobre 2023 e il 30 settembre 2024
per gli studenti iscritti a corsi di laurea vincitori di borsa annuale
- il 3 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024
per gli studenti iscritti a corsi di laurea vincitori di borsa semestrale
- il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024
per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione o dottorato di ricerca

I periodi di mobilità svolti in modalità virtuale non saranno coperti dall'integrazione.

Per i periodi precedenti alle date sopra indicate l'integrazione è concessa soltanto nel caso in cui lo studente sia stato vincitore di borsa di studio nell'a.a. 2022/2023.

Per i periodi non coperti dal contributo forfettario sarà concessa, ricorrendone le condizioni, la monetizzazione dei servizi, determinata in base al loro valore giornaliero.

Gli importi erogati a titolo di contributo affitto (vedi art. 18 punto 3) e di monetizzazione del servizio mensa (vedi art. 17 punto 3) saranno detratti dall'importo complessivo dell'integrazione concessa.

Per i periodi di rientro temporaneo durante il programma di mobilità all'estero il valore dei pasti gratuiti fruiti sarà detratto dall'importo complessivo dell'integrazione concessa e, in caso di studente assegnatario di posto alloggio, sarà garantita l'ospitalità solo in caso di disponibilità di posti alla tariffa prevista per il servizio di foresteria.

Qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio, l'integrazione è ridotta delle quote dei servizi fruiti gratuitamente secondo la valorizzazione prevista all'art. 17.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Domanda di anticipo

Lo studente può richiedere l'erogazione di un anticipo dell'integrazione tramite apposito modulo online, nei quarantacinque giorni precedenti la partenza, allegando specifica documentazione attestante l'ammissione al programma di mobilità.

La richiesta di anticipo potrà essere presentata dal 4 ottobre 2023. In caso di partenze antecedenti a tale data la richiesta di anticipo sarà ammessa se presentata entro il mese di ottobre 2023.

Nella richiesta di anticipo lo studente dovrà indicare la data di inizio del periodo di studio all'estero, la durata in mesi del programma di mobilità, il tipo e la modalità di svolgimento delle attività didattiche all'estero e altre informazioni relative al programma.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede, in caso di disponibilità di fondi, a concedere agli studenti un anticipo di € 900,00, incrementato del rimborso forfettario delle spese di viaggio, con appositi atti approvati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie con cadenza mensile.

La richiesta di anticipo potrà essere presentata fino al 31 maggio 2024.

Comunicazione di conclusione del programma - domanda di saldo

Ai fini della concessione dell'integrazione, al termine del programma di mobilità lo studente dovrà attestare con apposito modulo online l'avvenuta conclusione del programma che sarà verificata presso l'Università di iscrizione.

La rata finale dell'integrazione sarà concessa con apposito atto approvato nei mesi di aprile 2024, giugno 2024, ottobre 2024 e dicembre 2024.

Eventuali concessioni della rata finale potranno essere effettuate successivamente in caso di ritardi nella registrazione degli esami o tirocini sostenuti all'estero o proroga dei programmi di mobilità.

3. REQUISITI DI MERITO

L'assegnazione dell'integrazione avverrà previa verifica del riconoscimento di almeno 6 crediti degli esami svolti all'estero validi ai fini del conseguimento del titolo di studio per il corso al quale lo studente risulta iscritto e per il quale ha presentato domanda di borsa di studio.

I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini dell'assegnazione dell'integrazione.

In caso di svolgimento del programma di mobilità per il traineeship è necessario il riconoscimento ai fini del conseguimento del titolo dell'attività svolta all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Per programmi svolti per la redazione della tesi è richiesta un'attestazione da parte del relatore.

4. INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

L'integrazione non è concessa in caso di inizio dello svolgimento del programma di mobilità successivo al conseguimento del titolo.

In caso di mancato raggiungimento dei risultati didattici riportati al punto 3 o di rinuncia al programma di mobilità internazionale, l'integrazione non sarà concessa e l'anticipo e la quota di rimborso delle spese di viaggio eventualmente attribuiti saranno considerati decaduti e le somme erogate dovranno essere restituite.

In caso di mancata riscossione del contributo entro il 31 dicembre 2025, lo studente decadrà dal beneficio (vedi art. 20 punto A.5).

ART. 13 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini perentori di presentazione della domanda di borsa di studio, o di borsa di studio e posto alloggio, sono i seguenti:

dal 14 luglio 2023 alle ore 13.00 (ora italiana) del 6 settembre 2023	STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO
dal 25 settembre 2023 alle ore 13.00 (ora italiana) del 15 novembre 2023	STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO E SPECIALIZZAZIONE

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico **2023/2024** successivamente alle date indicate, dovendo superare test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi per corsi di studio a numero programmato, ecc.).

B. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione della borsa di studio e l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata online sul sito <https://portale.dsu.toscana.it>.

E' possibile accedere al portale unicamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Solo gli studenti minorenni e gli studenti stranieri privi di un documento di identità italiano in corso di validità, possono ottenere le credenziali effettuando la procedura di accreditamento nella sezione Registrazione del portale.

Al termine della procedura informatica di compilazione della domanda per i benefici lo studente dovrà confermare i dati inseriti che saranno trasmessi automaticamente all'Azienda.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di scadenza della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta al fine di rivalutare la situazione dello studente.

La domanda è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:

B.1 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA E CON REDDITI E/O PATRIMONI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

Devono **trasmettere** la domanda esclusivamente online

B.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO

Devono **trasmettere** la domanda online, **stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata** e **inviarla** con le modalità di seguito specificate, allegando la documentazione prevista all'art. 8 del presente bando e una copia di un documento d'identità in corso di validità.

I documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, rimanendo agli atti dell'Azienda; per eventuale necessità di copia conforme lo studente deve fornire le copie medesime.

Solo gli studenti di cui al precedente punto B.2 devono procedere all'invio della documentazione prevista secondo una delle seguenti modalità:

B.2.1 INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R

- PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO PRESSO UNIVERSITÀ CON SEDE A FIRENZE
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Viale Gramsci, 36 - 50132 FIRENZE
- PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO PRESSO UNIVERSITÀ CON SEDE A PISA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Piazza Cavalieri, 6 - 56126 PISA
- PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO PRESSO UNIVERSITÀ CON SEDE A SIENA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 SIENA
Farà fede il timbro postale di partenza.

B.2.2. INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Invio alla casella di Posta Elettronica Certificata:

stranieri.dsu@postacert.toscana.it

L'invio deve avvenire inderogabilmente tramite una casella di posta elettronica certificata. Gli studenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione sono tenuti al successivo invio tramite posta raccomandata, secondo quanto previsto al punto B.2.1, di tutta la documentazione in originale,

anticipata a mezzo PEC, entro il termine perentorio del 15 novembre 2023, pena l'esclusione dal concorso.

Se lo studente è minorenni deve trasmettere la domanda online, **stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata** che dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e inviata con le modalità indicate al punto B.2.1 o B.2.2, con allegata copia di un documento di identità dello studente e di colui che firma la ricevuta.

C. TRASFERIMENTO DI DOMANDA DA E VERSO ALTRI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

C.1 Trasferimento di domanda da altro Ente per il diritto allo studio universitario

Gli studenti che hanno presentato domanda presso l'Ente per il Diritto allo Studio di un'altra regione e intendono iscriversi ad un'Università della Toscana possono trasferire la propria domanda di borsa di studio e/o posto alloggio.

Per effettuare tale trasferimento lo studente deve trasmettere, con la modalità prevista al precedente punto B.2.1 o tramite PEC all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it, la richiesta di trasferimento in carta semplice con una copia di un proprio documento d'identità.

Inoltre lo studente deve chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio di provenienza la trasmissione della domanda esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica dsutoscana@postacert.toscana.it con oggetto "Trasferimento domanda borsa di studio a.a. 2023/2024" specificando la sede dell'Università di destinazione.

Per essere considerata valida la domanda di borsa di studio dovrà essere stata presentata all'Ente per il Diritto allo Studio di altra regione entro il termine di scadenza fissato dall'Ente di provenienza e comunque non oltre il termine indicato al punto A. La domanda deve essere trasferita entro il 15 novembre 2023.

L'Azienda si riserva di far integrare allo studente richiedente tutte le informazioni e la documentazione non presenti nella domanda originaria ma necessarie alla partecipazione al concorso ai sensi del presente bando.

C.2 Trasferimento di domanda verso altro Ente per il diritto allo studio universitario

Lo studente che ha presentato domanda di borsa di studio presso il DSU Toscana e che intende partecipare al concorso presso un ente per il diritto allo studio universitario di altra regione, può chiedere il trasferimento della domanda presentata all'Azienda, inviando apposita richiesta, specificando l'indirizzo mail o postale al quale la domanda di borsa deve essere inviata.

L'Azienda non è responsabile di eventuali disguidi nella trasmissione della domanda dovuti ad errata comunicazione delle suddette informazioni.

D. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato la domanda secondo quanto indicato ai punti A e B del presente articolo.

Non partecipano al concorso gli studenti che entro i termini perentori indicati nel presente articolo, pur avendo compilato in parte o in toto il modulo di domanda online, non hanno proceduto alla trasmissione dei dati.

Sono dichiarate inammissibili le domande degli studenti con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero che non trasmettono la documentazione prevista all'art. 8 entro i termini perentori indicati nel presente articolo.

ART. 14 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. **2023/2024** è determinato in funzione delle risorse economiche disponibili determinate dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dalle quote del fondo integrativo statale e dei fondi PNRR assegnate alla Regione Toscana e da risorse regionali di specifica attribuzione per la concessione delle borse di studio.

Gli interventi selezionati a seguito del presente avviso potranno essere finanziati anche con le risorse del Fondo Sociale Europeo del PR FSE+ 2021/2027 della Regione Toscana.

L' Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2022/2023.

L'ammontare complessivo delle risorse viene ripartito in occasione dell'approvazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 16. Il riparto avviene, compatibilmente con la disponibilità delle risorse di cui al presente articolo, in base all'ordine in graduatoria; pertanto, non tutti i candidati idonei potrebbero essere anche beneficiari di borsa di studio (art. 15 punto A.3).

In considerazione della finalità di un eventuale finanziamento PR FSE+ il riparto delle relative risorse avverrà per scorrimento in favore dei candidati che risulteranno idonei non beneficiari a seguito dell'assegnazione delle risorse ordinarie dell'Azienda.

ART. 15 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori della borsa di studio del DSU Toscana per l'a.a. 2022/2023 e non decaduti dal beneficio.

Sono inoltre considerate conferme borsa gli studenti risultati vincitori della borsa di studio del DSU Toscana per l'a.a. **2022/2023**, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso per l'a.a. **2023/2024** come iscritti a un corso di laurea magistrale.

Ciascuna graduatoria sarà formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEE crescente, sulla base delle seguenti priorità e modalità:

1. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

1.1 - Studenti **conferme borsa**

1.2 - Tutti gli altri studenti

In caso di parità, la borsa di studio viene attribuita secondo l'ordine decrescente di un punteggio di graduatoria PG, assegnato ad ogni studente, che è calcolato in funzione del merito conseguito.

Il punteggio PG è determinato nel seguente modo:

$PG = 1000 * PM$ (dove PM è il punteggio di merito)

PM è determinato nel seguente modo:

$$PM = \frac{(\text{Valore di merito dello studente} - \text{Soglia minima di merito})}{(\text{Soglia massima di merito} - \text{Soglia minima di merito})}$$

Anno convenzionale	Tipo laurea	Soglia massima	Soglia minima	Valore merito studente
1	Triennale e magistrale ciclo unico	Voto massimo conseguibile del diploma di maturità	Voto minimo conseguibile del diploma di maturità	Voto di diploma di maturità
Anni successivi	Tutti i corsi	crediti massimi conseguibili riferiti all'anno convenzionale	crediti minimi richiesti, al netto del bonus, riferiti all'anno convenzionale	crediti conseguiti entro i termini indicati all'art. 5

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

2.1 - Studenti **conferme borsa** (per i quali è costituita un'apposita riserva di fondi)

2.2 - Tutti gli altri studenti

Tali studenti potranno acquisire i benefici solo dopo che sono stati assegnati agli studenti vincitori nella graduatoria del punto 1 nella misura in cui ci siano risorse disponibili, fatta salva la riserva di fondi per gli studenti che confermano il beneficio prevista all'art. 14.

Nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi di cui al successivo punto C comma 6, 9, 10 e 11 saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti 1 e 2 con il valore ISEE convenzionale di € 25.000,00.

In caso di un'ulteriore parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

3. Studenti idonei non vincitori di borsa di studio

In funzione dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda e successivamente controllati, della verifica del rispetto dei requisiti richiesti e della posizione in ogni graduatoria gli studenti saranno dichiarati vincitori di borsa fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Nella circostanza che le risorse disponibili non consentano l'assegnazione della borsa a tutti gli idonei in graduatoria, l'Azienda in corso d'anno e nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi potrà effettuare successivi scorrimenti delle graduatorie.

Gli studenti idonei non vincitori di borsa di studio iscritti a corsi di dottorato o specializzazione potranno acquisire i benefici in caso di disponibilità di nuovi fondi solo dopo che è stata esaurita la graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di laurea.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportati all'art. 18.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione economico-patrimoniale;
4. studenti di cui all'art. 6, punti b e d;
5. studenti in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, ad eccezione di coloro che hanno chiesto di rateizzare la restituzione delle somme dovute e hanno provveduto al pagamento di almeno i 2/3 delle rate in modo regolare fino al 30/09/2023. Nel caso in cui non sia rispettata la rateazione nei mesi successivi alla data sopra indicata sarà applicato quanto previsto all'art. 20 punto A.4;
6. studenti per i quali non sono reperibili i dati dell'Attestazione ISEE nella banca dati INPS;

7. studenti con Attestazione ISEE non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;
8. studenti con Attestazione ISEE con difformità od omissioni;
9. studenti che hanno dichiarato nella DSU ISEE le condizioni di studente autonomo che di fatto non sono rispettate;
10. studenti di cui all'art. 13 punto C.1 con documentazione economica da integrare;
11. studenti di cui all'art. 8 con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero con documentazione economica da integrare;
12. studenti sottoposti ai controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica ai sensi dell'art 21 del presente bando, per i quali sono state riscontrate difformità/omissioni e si è in attesa di chiarimenti o integrazioni.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati:

- ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione;
- al punto 4 la quota monetaria sarà erogata soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, mentre i servizi saranno comunque concessi con le modalità previste all'art. 6;
- al punto 11 la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati dopo l'approvazione della graduatoria definitiva soltanto nel caso in cui abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione.

Gli studenti di cui ai punti 1 e 2, ove ritengano che il motivo della sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda su apposito modulo online richiesta di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e rimborsare all'Azienda il valore dei servizi fruiti alle tariffe previste all'art. 20 punto B).

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3, soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione.

Agli studenti in situazione sospesa di cui al punto 5 si applica quanto previsto all'art. 20 punto A.4.

ART. 16 ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso per la concessione dei benefici sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito www.dsu.toscana.it e sarà consultabile nell'area riservata dello studente sul sito <https://portale.dsu.toscana.it>.

i. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

Le graduatorie provvisorie saranno approvate entro il 2 ottobre 2023

La graduatoria pre-definitiva della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico sarà approvata entro il 31 ottobre 2023

Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 30 novembre 2023

ii. Per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato

Le graduatorie provvisorie saranno approvate entro il 15 dicembre 2023

Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 15 gennaio 2024

iii. Istanza di riesame

Eventuale istanza di riesame debitamente motivata avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentata all'Azienda Regionale per il D.S.U., mediante apposito modulo online disponibile nell'area riservata dello studente, entro il:

- **12 ottobre 2023 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico**
- **27 dicembre 2023 per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.**

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini previsti all'art. 13 punto A;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità;
- motivazioni non inerenti le cause di esclusione o di sospensione.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Nessuna comunicazione personale sarà comunque inviata allo studente.

ART. 17 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è diversificato come riportato nella tabella seguente ed è composto dalla quota monetaria e dal valore attribuito ai servizi fruiti a titolo gratuito.

Tabella B1

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0,00 a € 12.500,00	€ 2236 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3624 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3056 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 12.500,01 a € 16.666,66	€ 1833 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3040 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2057 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 16.666,67 a € 25.000,00	€ 1650 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2280 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1234 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

1.1 Studentesse iscritte a corsi S.T.E.M.

Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) (v. art. 2 punto E) l'importo della borsa di studio è maggiorato e determinato come da tabella seguente:

Tabella B2

ISEE	Studentesse in sede	Studentesse pendolari	Studentesse fuori sede
da € 0,00 a €16.666,66	€ 2370 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3818 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3388 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da €16.666,67 a €25.000,00	€ 2133 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2864 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2033 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

1.2 Studenti autonomi

Per gli studenti che partecipano al concorso come autonomi, in base a quanto previsto dall'art. 7 punto 2.2, e risultano vincitori di borsa di studio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tabella B3

ISEE	Studenti autonomi in sede e pendolari	Studenti autonomi fuori sede
da € 0,00 a € 12.500,00	€ 6806 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3056 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 12.500,01 a € 16.666,66	€ 5807 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2057 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 16.666,67 a €25.000,00	€ 4984 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1234 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

1.3 Studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. e autonome

Per le studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. che partecipano al concorso come autonome, in base a quanto previsto dall'art. 7 punto 2.2, e risultano vincitrici di borsa di studio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tabella B4

ISEE	Studentesse autonome in sede e pendolari	Studentesse autonome fuori sede
da € 0,00 a €16.666,66	€ 7138 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3388 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da €16.666,67 a €25.000,00	€ 5783 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2033 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

1.4 Studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio per l'a.a. 2023/2024

Per gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio per l'a.a. 2023/2024 e risultano vincitori di borsa di studio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella B1 e, in caso di studenti autonomi secondo quanto previsto dall'art. 7 punto 2.2, nella tabella B3.

Per gli studenti che rispettano i requisiti di merito previsti all'art. 5 sia per il corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio che per il secondo corso di studi indicato nella domanda di beneficio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella B2 e, in caso di studenti autonomi secondo quanto previsto dall'art. 7 punto 2.2, nella tabella B4. La maggiorazione, rispetto agli importi delle tabelle B1 e B3 attribuiti alla generalità degli studenti, sarà erogata secondo le modalità previste all'art. 19 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di merito.

L'importo di borsa di studio maggiorato sarà concesso soltanto agli studenti che confermano il beneficio, in continuità per lo stesso livello di studi, per il corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio negli anni accademici precedenti e rispetteranno i requisiti di merito per entrambi i corsi di iscrizione e comunque fino al conseguimento di uno dei due titoli. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti per la concessione della borsa di studio la maggiorazione non potrà più essere ottenuta per il livello di studi per il quale è stata concessa negli anni accademici precedenti.

Nel caso di iscrizione contemporanea ad un corso di laurea presso una Università estera il riconoscimento della maggiorazione sarà subordinato alla possibilità di verificare, attraverso idonea documentazione legalizzata in lingua originale e in traduzione giurata, il conseguimento del merito nei limiti previsti all'art. 5.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, vincitori di borsa di studio e che rientrano nelle casistiche riportate ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, gli importi della borsa concessi sono quelli previsti all'art. 9.

Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€850	€850	€ 1.600
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 3.000

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 18.

Agli studenti detenuti non si valorizza il servizio mensa gratuito.

Gli studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto) ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, entro 10 giorni, comunicare all'Azienda il conseguimento del titolo.

2. TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. – ESONERO E ISCRIZIONI CONTEMPORANEE

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 gli studenti dichiarati idonei o vincitori della borsa di studio per l'a.a. **2023/2024** sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 140,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'art. 20 punti A.13, A.15 e A.16 del presente bando non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa e all'IMT di Lucca, che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio (L. 33/2022) presso Università toscane sono tenuti al pagamento della tassa DSU alla Regione Toscana una sola volta per l'a.a. di riferimento.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari e due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

	Inizio gratuità	Fine gratuità
vincitori di borsa annuale	03/10/2023	30/09/2024
vincitori di borsa semestrale	03/10/2023	31/03/2024
dottorandi e specializzandi	01/01/2024	31/12/2024

Agli studenti vincitori di borsa semestrale ai quali è stato concesso il semestre aggiuntivo di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 (art. 4 punto 3), la gratuità del servizio mensa termina il 30/09/2024, fatto salvo quanto previsto per gli studenti che conseguono il titolo finale del corso frequentato.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti, a meno che non dipenda dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti borsisti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti borsisti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti borsisti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 12;
- d) studenti borsisti che svolgono tirocini curriculari o che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti punti per l'erogazione del servizio mensa o in una località fuori dall'ambito urbano del comune con una distanza dal centro di ristorazione gestito direttamente, indirettamente o convenzionato con ARDSU oltre Km 2,0 e che risulti non servita da mezzi pubblici di trasporto. In caso di svolgimento di tirocinio saranno rimborsati soltanto i periodi svolti in presenza.

Il rimborso per la mancata consumazione dei pasti non sarà concessa nel caso in cui il tirocinio si svolga presso il Comune di residenza oppure preveda la concessione del vitto a titolo gratuito.

Gli studenti di cui ai punti a) e b) devono richiedere la monetizzazione del servizio nella domanda di borsa studio on-line. La monetizzazione sarà assegnata con cadenza trimestrale posticipata entro 30 giorni dal termine del trimestre, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

Agli studenti di cui ai punti c) e d), a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Mensa arrotondato all'unità, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

Non è prevista la monetizzazione del servizio mensa per gli studenti iscritti ad Università

telematiche o che frequentano corsi di studio che si svolgono prevalentemente con didattica a distanza.

In caso di mancata riscossione della monetizzazione entro il 31 dicembre 2025, si applica la decadenza di cui all'Art. 20, punto A.5.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli studenti fuori sede, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza previste all'art. 20, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio, anche nei periodi di chiusura delle Residenze Universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti (v. art. 18, punto 3) o dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti coniugati conviventi con il coniuge; sono equiparati agli studenti coniugati gli studenti in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- d) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 12;
- e) studenti che svolgono tirocini curriculari che di fatto impediscono la fruizione del servizio e non effettuati nel comune di residenza o limitrofo ai sensi dell'art. 2 punto B per i periodi svolti in presenza;
- f) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda.

Gli studenti di cui ai punti a), b), c) ed f) possono beneficiare, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3.

Agli studenti di cui ai punti d) ed e), a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità.

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio e di erogazione del contributo affitto sono riportate nel seguente art. 18.

5. STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori al concorso borsa di studio **2023/2024**, per esaurimento di fondi, oltre ad essere esonerati dal pagamento della tassa regionale come previsto al punto 2 del presente articolo, sono ammessi a fruire dei servizi connessi alla borsa di studio con le seguenti modalità:

- *servizio mensa gratuito: il beneficio avrà la durata indicata al precedente punto 3. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede. Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti;*
- *servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 18, alla tariffa mensile di € 250,00.*

ART. 18 SERVIZIO ALLOGGIO

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere studente fuori sede (v. art. 2, punto B).

Alla data di pubblicazione del presente bando, l'Azienda mette a concorso il numero di posti alloggio sotto indicati nelle strutture abitative a sua disposizione:

- per la sede di **FIRENZE**: n. 1274
- per la sede di **PISA**: n. 1533, di cui n. 25 nella sede di Carrara (assegnati prioritariamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti)
- per la sede di **SIENA**: n. 1000, di cui n. 25 nella sede di Arezzo

Tali numeri sono suscettibili di variazioni.

I posti alloggio sono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 3 del presente articolo).

Gli studenti idonei non vincitori di borsa di studio saranno posizionati in graduatoria alloggio secondo le modalità specificate al seguente punto 2.1. Gli studenti idonei che saranno dichiarati vincitori di borsa di studio in base alla disponibilità di nuovi fondi, come specificato all'art. 15 punto A comma 3, saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio **solo dopo aver convocato gli studenti dichiarati vincitori nella graduatoria definitiva**. Per tale categoria di studenti la gratuità del servizio alloggio decorre dalla data della determinazione dirigenziale di concessione della borsa di studio. Per il periodo che precede non sarà concesso alcun rimborso per la mancata fruizione gratuita del servizio alloggio.

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sotto indicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie stabiliti dall'Azienda per le varie sedi:

- vincitori di borsa annuale: dal 03/10/2023 al 30/09/2024, **a titolo gratuito**;
- vincitori di borsa semestrale:
 - dal 03/10/2023 al 31/03/2024, **a titolo gratuito**;
 - dall'1/04/2024 al 30/09/2024, **a titolo oneroso** (€ 250,00 mensili);
- dottorandi e specializzandi: dall'1/01/2024 al 31/12/2024, **a titolo gratuito**.

Agli studenti vincitori di borsa semestrale ai quali è stato concesso il semestre aggiuntivo di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 (v. art. 4 punto 3), la gratuità del servizio alloggio termina il 30/09/2024, fatto salvo quanto previsto per gli studenti che conseguono il titolo finale del corso frequentato.

Nei periodi di chiusura le strutture del servizio residenze sono a disposizione dell'Azienda per i propri fini istituzionali.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate, fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo di assegnazione del posto alloggio (o del contributo affitto) lo studente perda lo status di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda, provvedendo altresì a lasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita dello status

suddetto.

Nei periodi di chiusura l'Azienda potrà valutare eventuali richieste di permanenza da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le disponibilità ed il posto alloggio potrà essere concesso in una residenza anche diversa da quella occupata abitualmente. Nel caso in cui il numero di richieste valutate idonee superi il numero di posti disponibili, la permanenza sarà concessa sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Per il periodo di chiusura la permanenza sarà a titolo gratuito, salvo il pagamento di una penale per coloro che non usufruiranno per l'intero periodo del posto concesso a seguito della relativa richiesta. La penale applicata agli studenti che non usufruiranno del posto concesso sarà di € 80,00 per il periodo di chiusura invernale e di € 250,00 per il periodo di chiusura estivo.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti vincitori di posto alloggio 2022/2023 che hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e:

- non sono decaduti dal beneficio;
- sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale o magistrale;

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. **2022/2023** l'effettiva assegnazione di un posto in una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. **2023/2024**.

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. art. 13).

A. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

La graduatoria sarà formulata, per ciascuna sede, secondo i seguenti criteri di precedenza:

- A.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio **2023/2024**;
- A.2 Studenti vincitori di borsa di studio **2023/2024** e vincitori di posto alloggio 2022/2023, che non sono stati convocati per l'assegnazione del posto e non sono decaduti dal beneficio;
- A.3 Studenti vincitori di borsa di studio **2023/2024** non appartenenti ai gruppi A.1 e A.2;
- A.4 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa **2023/2024**;

Nell'ambito dei gruppi A.1 e A.4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente. Nell'ambito dei gruppi A.2 e A.3 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

La graduatoria sarà formulata, per ciascuna sede, secondo i seguenti criteri di precedenza:

- B.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio **2023/2024**;
- B.2 Studenti vincitori di borsa di studio **2023/2024** e vincitori di posto alloggio 2022/2023, che non sono stati convocati per l'assegnazione del posto e non sono decaduti dal beneficio;
- B.3 Studenti vincitori di borsa di studio **2023/2024** non appartenenti ai gruppi B.1 e B.2;
- B.4 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa **2023/2024**;

Nell'ambito di ciascun gruppo gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente.

Nell'ambito delle graduatorie di cui ai punti A e B:

- 1) in caso di ulteriore parità tra gli studenti è data precedenza al più giovane di età;
- 2) nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi per i motivi di cui all'art. 15 punto C comma 6, 9, 10 e 11 saranno inseriti in graduatoria con il valore ISEE convenzionale di €25.000,00.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio, con esclusione degli studenti che già risultano alloggiati, saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio secondo le disponibilità di volta in volta rilevate, suddivisi per genere.

Le convocazioni saranno effettuate esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito internet dell'Azienda www.dsu.toscana.it. I termini della convocazione saranno consultabili nell'area riservata dello studente e varranno come notifica a tutti gli effetti. Nessuna comunicazione personale sarà inviata allo studente.

La prima convocazione per le nuove assegnazioni sarà effettuata il 3 ottobre 2023.

Le successive convocazioni volte ad assegnare i posti alloggio saranno effettuate sulla base dei posti letto che si renderanno disponibili.

L'ultima convocazione sarà effettuata il 4 settembre 2024.

Sulla base della disponibilità dei posti letto, per ogni sede saranno convocati con priorità i primi 150 studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, vincitori di posto alloggio, in base all'ordine di graduatoria stabilito al punto A del presente articolo, secondo la seguente suddivisione:

- 100 studenti provenienti da paesi UE;
- 50 studenti provenienti da paesi extra-UE;

I posti saranno assegnati secondo le seguenti priorità:

- a) gli studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92;
- b) agli studenti immatricolati selezionati in base alla suddivisione sopra specificata;
- c) agli studenti iscritti a corsi di laurea, seguendo l'ordine della graduatoria;
- d) agli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato, seguendo l'ordine della graduatoria;

Qualora si verificassero "squilibri" nello scorrimento della graduatoria causati dal genere di appartenenza, nelle convocazioni l'Azienda potrà tener conto della disponibilità,

espressa al momento della presentazione della domanda di borsa e alloggio, a condividere l'appartamento con studenti di genere diverso.

Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nell'avviso di convocazione, saranno considerati decaduti dal beneficio.

Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle residenze gli studenti sono tenuti a:

- presentare un valido documento di riconoscimento e consegnarne una copia;
- gli studenti stranieri dovranno presentare inoltre il permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno e consegnarne una copia;
- pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 250,00.

Decade dal diritto a fruire del posto alloggio lo studente che:

- rinunci al posto alloggio assegnato;
- non si presenti nei termini indicati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito www.dsu.toscana.it e nella propria area riservata.

2.2.1 Possibilità di rinvio dell'assegnazione

Gli studenti beneficiari di contributo affitto (vedi punto 3 del presente articolo), al momento della convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, **possono chiedere di rinviare l'assegnazione del posto alloggio per il tempo necessario alla rescissione del contratto di locazione** che, in ogni caso, dovrà essere effettiva non oltre i tre mesi dalla convocazione.

Per ottenere tale agevolazione, che consente di mantenere il diritto all'alloggio, gli studenti devono presentare copia della disdetta del contratto di locazione entro il termine dell'avviso di convocazione e impegnarsi a presentarsi per avere l'assegnazione del posto alloggio a seguito della successiva "**chiamata**" da parte del Servizio Residenze di riferimento.

Nel frattempo, ed al massimo per tre mesi dalla convocazione, lo studente potrà continuare a percepire il contributo affitto, di cui sia risultato beneficiario. Nel caso in cui lo studente non si presenti o non accetti il posto al momento della "**chiamata**" è tenuto a restituire l'importo del contributo affitto percepito dalla data della prima convocazione, perdendo qualsiasi diritto sull'alloggio e sul contributo affitto.

Lo studente che accetta il posto letto, ma lo lascia entro 30 giorni dall'assegnazione o decade per il mancato utilizzo dello stesso, è tenuto alla restituzione del contributo affitto percepito dalla data di convocazione.

Le agevolazioni di cui al presente punto saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di aprile 2024. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di maggio e giugno 2024, ma il rinvio dell'assegnazione non potrà superare rispettivamente due mesi, per le richieste pervenute a maggio e un mese per le richieste pervenute a giugno.

Per gli studenti vincitori di borsa di studio semestrale le agevolazioni di cui al presente punto saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di dicembre 2023. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di gennaio e febbraio 2024, ma il rinvio dell'assegnazione non potrà superare rispettivamente due mesi, per le richieste pervenute a gennaio e un mese per le richieste pervenute a febbraio.

2.2.2 - Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, si applica la tariffa mensile di € 250,00. E' fatta eccezione per gli studenti di cui all'art. 4 punto 3 che beneficiano del posto alloggio a titolo gratuito per il secondo semestre. Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili anticipati, entro il 10 di ogni mese. Lo studente che dovesse trovarsi in particolari

difficoltà, può richiedere il pagamento rateale nella misura minima, per ciascuna rata, del 50% della tariffa mensile, presentando apposita richiesta documentata al Servizio Residenze.

Nel momento in cui viene lasciato definitivamente il posto alloggio, lo studente è tenuto al saldo di quanto eventualmente dovuto.

Nel caso in cui l'interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio, a decorrere dal primo mese di morosità (vedi art. 20 punto A.6).

3. Contributo affitto

3.1 Criteri di conferimento

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell'Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano a richiesta di un contributo sostitutivo (contributo affitto) pari a € 3.000,00 per i vincitori di borsa annuale e per gli studenti di cui dell'art. 4 punto 3 e di € 1.500,00 per i vincitori di borsa semestrale. Il contributo affitto è rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione (punto 1 del presente articolo) ovvero è concesso fino alla data di convocazione per l'assegnazione del posto letto, fatto salvo quanto previsto ai punti 2.2.1 e 3.4 del presente articolo.

Il contributo affitto, il cui importo è calcolato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità, sarà attribuito con apposito atto che sarà approvato, con cadenza trimestrale posticipata, entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento.

Agli studenti idonei che saranno dichiarati vincitori di borsa di studio e posto alloggio in base alla disponibilità di nuovi fondi, come specificato all'art. 15 punto A comma 3, il contributo affitto sarà concesso dalla data della determinazione dirigenziale di concessione della borsa di studio.

Gli studenti vincitori di posto alloggio che, convocati per l'assegnazione, rinuncino al posto o non si presentino, non potranno, per l'anno accademico 2024/2025, beneficiare del contributo affitto.

3.2 Requisiti generali

Il beneficio sarà concesso unicamente per i periodi per i quali è stato presentato un contratto di locazione valido; solo in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale, il contributo affitto assegnato verrà erogato per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 12, anche in caso di contratto scaduto o disdetto, ad esclusione del caso in cui il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di alloggio.

Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato – ai sensi della Legge n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modifiche ed integrazioni - della durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel comune o nei comuni limitrofi (come riportati all'art. 2, punto b) ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato.

Il contratto deve avere una delle seguenti caratteristiche:

- essere intestato allo studente richiedente;
- essere intestato ad un familiare dello studente (genitore, fratelli o coniuge);
- essere intestato ad altri con atto di subentro intestato allo studente, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato;
- essere intestato ad altro studente. In tal caso il nominativo dello stesso richiedente deve figurare all'interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l'abitazione e a corrispondere la quota parte del canone pattuito.

È ammessa deroga al contratto regolarmente registrato nel caso di contratto di affittacamere o Residenza/Collegio della durata di almeno 6 mesi, non soggetto a registrazione, che comunque deve contenere le clausole che disciplinano l'ospitalità e la sottoscrizione delle parti. In tal caso occorre produrre le ricevute comprovanti il regolare pagamento dell'affitto mensile.

3.3 Domanda di contributo affitto

La richiesta di contributo affitto deve essere compilata su apposito modulo on-line, che prevede il caricamento di una copia del contratto di affitto e della ricevuta di registrazione, dal **2 novembre 2023** alle **ore 13.00 (ora italiana) del 15 dicembre 2023**.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto **dal 20 dicembre 2023 alle ore 13.00 (ora italiana) del 31 gennaio 2024**.

3.4 Casi specifici

Gli studenti sotto indicati possono beneficiare, a richiesta, del contributo affitto in luogo del posto alloggio:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti coniugati o in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 conviventi con il coniuge;
- d) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda.

In caso di convocazione per l'assegnazione del posto alloggio tali studenti devono optare per il contributo affitto entro la data di scadenza della convocazione, pena la decadenza del beneficio da tale data.

3.5 Decadenza

In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2025, si applica la decadenza di cui all'Art. 20, punto A.5.

4. Integrazione straordinaria contributo affitto

Il contributo affitto, concesso con le modalità previste al punto 3 del presente articolo, potrà essere integrato, in base alla disponibilità dei fondi, con un contributo monetario aggiuntivo straordinario del valore massimo di 100 euro mensili per il numero di mesi di contributo affitto assegnati. Il contributo aggiuntivo sarà attribuito con apposito atto approvato nel mese di novembre **2024**.

ART. 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

La quota monetaria della borsa di studio sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico

- il 50% dell'importo spettante entro il mese di dicembre 2023
- il restante 50%, sarà erogato soltanto agli studenti che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto 2024, i requisiti di merito previsti all'art. 5 punto 1. Tale requisito non è richiesto agli studenti di cui agli artt. 9, 10, 11 e 11bis.

Agli studenti iscritti a corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico dichiarati vincitori di borsa di studio nella graduatoria pre-definitiva approvata entro il 31 ottobre 2023 sarà anticipato il 20% dell'importo spettante entro il 10 novembre 2023 e il 30% sarà erogato entro il mese di dicembre 2023.

Per il pagamento del saldo, l'Azienda verificherà il raggiungimento del requisito di merito tramite l'acquisizione d'ufficio dei crediti registrati validi per il corso di studi al quale gli studenti risultano iscritti nell'anno accademico 2023/2024.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di raggiungimento del requisito di merito previsto all'art. 5 punto 1:

Raggiungimento requisiti di merito	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2024	30 giugno 2024
Entro il 10 agosto 2024	31 ottobre 2024

Dopo il 30 giugno 2024 potranno essere effettuati pagamenti periodici della seconda rata per gli studenti che hanno raggiunto il requisito di merito previsto all'art. 5 punto 1 dopo il 31 maggio 2024 ed entro il 10 agosto 2024.

Gli studenti che entro il 10 agosto 2024 non riescono a conseguire il requisito di merito indicato all'art. 5 punto 1.C, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e a decorrere **dal 1° settembre 2024** decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2023;
- il restante 50% entro il 30 giugno 2024.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento con bonifico in un conto corrente o carta prepagata con codice IBAN italiano o dell'area SEPA intestati allo studente beneficiario.

Lo studente dovrà indicare il codice IBAN direttamente nella domanda di borsa di studio e nell'eventualità che non ne sia in possesso, dovrà comunicarlo attraverso apposito modulo online entro il termine perentorio del **31 Dicembre 2025**.

Gli studenti che non provvederanno alla comunicazione dell'IBAN e conseguentemente alla riscossione degli importi spettanti entro il termine suddetto, decadono dal beneficio.

Per gli studenti che non abbiano rispettato le scadenze della restituzione delle somme dovute a seguito di decadenza dei benefici negli anni accademici precedenti, l'Azienda procederà a conguagliare la situazione debitoria con le somme relative a tutte le erogazioni monetarie spettanti per l'anno accademico 2023/2024, in applicazione del presente bando.

ART. 20 CAUSE DI DECADENZA DEI BENEFICI

A. MOTIVI DI DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio e ai servizi connessi decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, ecc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;
- per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti per incentivarne l'iscrizione a determinati percorsi di studio;
- per le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostenimento dei costi per il servizio abitativo; in tal caso gli studenti fuori sede non potranno usufruire del servizio alloggio e/o del contributo affitto.

A.2 nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati che produca la mancanza dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici;

A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

A.4 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. art. 15, punto C comma 5);

Il diritto alla riscossione delle somme spettanti decade:

A.5 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2025 (v. art. 17 punto 3, art. 18 punto 3 e art. 19);

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

A.6 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. art. 18, punto 2.2.2);

A.7 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 11 D. lgs 29 marzo 2012 n. 68 non costituisce causa di incompatibilità);

A.8 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;

A.9 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;

A.10 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

A.11 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;

A.12 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a decadenza del beneficio.

Il diritto alla seconda rata e ai benefici connessi alla borsa di studio decade:

A.13 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2023/2024 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non riesca a conseguire i requisiti di merito indicati al punto 1.C dell'art. 5. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2024**, la decadenza dai servizi connessi alla borsa di studio. Tale norma non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti, di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 11bis;

Il Servizio Residenze della sede di riferimento comunicherà agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio l'obbligo al rilascio del posto assegnato al massimo entro il 10 settembre 2024.

In caso di rilascio successivo a tale data, agli inadempienti sarà applicata, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, la tariffa di € 26,00.

Il diritto a fruire del servizio mensa decade inoltre:

A.14 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;

Dalla borsa di studio decadono inoltre:

A.15 gli studenti iscritti, nell'a.a. 2023/2024, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che, entro il **30 novembre 2024** non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati al punto 1.D dell'art. 5. La decadenza di cui al presente punto, non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 11bis;

A.16 gli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2024, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio;
- alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;
- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. Il posto alloggio sarà assegnato sulla base della posizione che lo studente avrebbe occupato nella graduatoria alloggio della nuova sede. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del contributo affitto se richiesto (v. art. 18);

A.17 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

B. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA

In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti A.15 e A.16 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.17, gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuali integrazioni, di contributo affitto, di monetizzazione dei servizi, nonché il valore

monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 21.

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

- alloggio:** per ogni giorno di assegnazione, sarà applicato il valore giornaliero del servizio alloggio arrotondato all'unità (€ 3.000/365);
- mensa:** per ogni pasto consumato, l'importo corrispondente alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Con l'atto di decadenza viene indicato il riferimento temporale del calcolo del valore del servizio alloggio di cui si chiederà il rimborso. La permanenza successiva sarà valorizzata e dovrà essere corrisposta dallo studente secondo le indicazioni del Servizio Residenze; fino al decimo giorno successivo alla data di decadenza sulla base degli importi sopra indicati e successivamente alla tariffa di € 26,00, per ogni giorno di permanenza non autorizzata.

ART. 21 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

L'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi:

- dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- dell'art. 10 del D.Lgs 68 del 29 marzo 2012;
- degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- del "Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti", approvato dal C.d.A. dell'Azienda con Deliberazione n. 35 del 13/07/2022;
- del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive", approvato con provvedimento del Direttore n. 78 del 18/07/2022.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti generali e di merito;
- controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS:
 - verificando i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate;
 - richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente;
 - richiedendo allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati, quando necessario o per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- richiede agli studenti dell'Unione Europea, con redditi all'estero, la documentazione a conferma dei dati dichiarati.

I controlli di veridicità sui requisiti di merito sono effettuati su tutti gli idonei al concorso, quelli sulla condizione economica interessano un campione significativo dei vincitori che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva.

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento della condizione economica è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.dsu.toscana.it. A tutti gli studenti che formano il campione sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento nella propria area riservata.

I requisiti di merito sono verificati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie definitive; laddove si verificano dei casi in cui sia necessario un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati saranno informati entro il termine suindicato.

Quando si evidenzi una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati in merito alla condizione economico-patrimoniale che comporti la decadenza del beneficio, si applicano le seguenti sanzioni, stabilite dal "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive", approvato con provvedimento del Direttore n. 78 del 18/07/2022.

In particolare si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, comma terzo, della L.122/2010 e s.m.i. come di seguito articolata:

Tabella 1 – Decadenza borsa di studio generalità studenti

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1° fascia (0/12.500,00)	€ 1.870,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 1.800,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 1.750,00
	Pendolare	1° fascia (0/12.500,00)	€ 2.600,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 2.390,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 2.180,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/12.500,00)	€ 2.800,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 2.480,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 2.250,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/12.500,00)	€ 4.800,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 4.500,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 4.200,00

Tabella 2 – Decadenza borsa di studio studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. e studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1° fascia (0/16.666,66)	€ 1.900,00
		2° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 1.850,00
	Pendolare	1° fascia (0/16.666,66)	€ 2.650,00
		2° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 2.300,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/16.666,66)	€ 2.900,00
		2° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 2.550,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/16.666,66)	€ 4.900,00
		2° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 4.600,00

Tabella 3 – Decadenza borsa di studio studenti autonomi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1° fascia (0/12.500,00)	€ 4.800,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 4.500,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 4.200,00
	Pendolare	1° fascia (0/12.500,00)	€ 4.800,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 4.500,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 4.200,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/12.500,00)	€ 2.800,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 2.480,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 2.250,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/12.500,00)	€ 4.800,00
		2° fascia (12.500,01/16.666,66)	€ 4.500,00
		3° fascia (16.666,67/25.000,00)	€ 4.200,00

Tabella 4 – Decadenza borsa di studio studentesse S.T.E.M. autonome e studenti autonomi iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi.

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1° fascia (0/16.666,66)	€ 5.000,00
		2° fascia (16.666,67)/25.000,00)	€ 4.950,00
	Pendolare	1° fascia (0/16.666,66)	€ 5.000,00
		2° fascia (16.666,67)/25.000,00)	€ 4.950,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/16.666,66)	€ 2.900,00
		2° fascia (16.666,67)/25.000,00)	€ 2.550,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1° fascia (0/16.666,66)	€ 5.000,00
		2° fascia (16.666,67)/25.000,00)	€ 4.950,00

L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio, collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle DSU.

ART. 22 INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti, relativi alla partecipazione al presente Bando, formeranno oggetto di trattamento rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Azienda.

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale Antonio Gramsci 36 - 50132 Firenze contattabile tramite pec dsutoscana@postacert.toscana.it oppure mail protocollo@dsu.toscana.it.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è Findata s.r.l. contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali trova le sue basi giuridiche nei seguenti articoli del GDPR:

- Art.6, paragrafo1 lettera b) – Esecuzione di un contratto
- Art.6, paragrafo1 lettera c) - Adempimento di obbligo legale
- Art.6, paragrafo1 lettera e) - Interesse pubblico
- Art.6, paragrafo 1 lettera d) - Obbligo/Diritto in materia di protezione sociale

Dati e/o categorie di dati personali trattati

I dati personali richiesti nella domanda di borsa di studio e posto alloggio (nonché quelli contenuti in eventuale documentazione allegata all'istanza), verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua partecipazione al concorso e alla gestione delle attività connesse.

Il trattamento dei dati effettuato da ARDSU in forma manuale e con strumenti informatici, consiste nell'acquisizione, registrazione, conservazione di diverse tipologie di dati. In particolare: Dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alla salute, dati di natura giudiziaria, dati economico patrimoniali, Dati inerenti la carriera scolastica e universitaria e Dati inerenti status particolari.

A chi comunichiamo i Suoi Dati personali

I Suoi dati personali saranno comunicati al personale di ARDSU (e ad eventuali collaboratori), appositamente nominati "Autorizzati al trattamento", ad altri Enti, nonché a Responsabili

esterni del trattamento dati per conto di ARDSU. Inoltre, i Suoi dati personali contenuti nell'istanza e/o gli esiti del concorso potranno essere comunicati ad altri soggetti che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Trasferimento dei dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali

Non si prevede di trasferire i Suoi dati extra UE. Qualora dovesse presentarsi la necessità di trasferire dei dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali, Il Titolare assicurerà il rispetto di tutte le garanzie necessarie al corretto trattamento dei Suoi dati personali ai sensi di quanto previsto dal CAPO V del GDPR.

Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali contenuti nei nostri archivi saranno conservati nella sua interezza e in una forma che consente l'identificazione per 10 anni decorrenti dal termine della fruizione dei benefici.

Successivamente, in base al principio di minimizzazione, saranno conservati permanentemente – per motivi storici e statistici – esclusivamente i dati essenziali presenti nelle graduatorie assestate.

Per i tempi di conservazione delle istanze da Lei presentate si rinvia al "Piano di selezione e scarto" dell'Azienda, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/atti-amministrativi-generalis>.

Diritti dell'interessato

Sono garantiti i diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

E' possibile esercitare i propri diritti contattando il Titolare del Trattamento Dati all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it o mail protocollo@dsu.toscana.it.

In alternativa l'istanza può essere inviata al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) all'indirizzo mail dpo@dsu.toscana.it.

La richiesta può essere esercitata utilizzando il modulo con allegato un documento di identità in corso di validità pubblicato al seguente link <https://www.dsu.toscana.it/privacy>

Obbligo della comunicazione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per poter concorrere all'assegnazione dei benefici da Lei richiesti. E' evidente che la mancata comunicazione comporta l'impossibilità da parte dell'Azienda di poter ammetterla al concorso per la concessione dei benefici in denaro e/o in servizi (nonché all'assegnazione dei benefici in denaro e/o in servizi quando non è prevista una graduatoria).

Si comunica, inoltre, che è possibile consultare l'informativa privacy estesa al seguente link: <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/informativa-estesa-benefici>

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari – AA 2023/24" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 806 del 12 luglio 2023.

ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 è la Dirigente dell'Area Interventi Monetari e Relazioni con il Pubblico dott.ssa Laura Tanini.

ART. 25 INFORMAZIONI SUL BANDO

Per ricevere chiarimenti sui contenuti del bando di concorso che non trovino risposta nella pagina delle FAQ: <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/faq-bando-di-concorso-borsa-di->

studio-e-posto-alloggio-a.a.-2023/2024 è possibile contattare il Servizio Relazioni con il Pubblico (URP) con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica scrivendo all'indirizzo urp@dsu.toscana.it
- prenotando un appuntamento telefonico o in videoconferenza attraverso il Portale Prenotazioni <https://prenotazioni.dsu.toscana.it>
- aprendo un ticket sul Portale Studenti <https://portale.dsu.toscana.it>
- tramite il numero unico 055 2347200 attivo dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00. Nei giorni di martedì e giovedì è previsto anche l'orario pomeridiano dalle 15:00 alle 16:30.

Firenze, 14 luglio 2023

Il Direttore
(dott. Enrico Carpitelli)